

Modello da utilizzare obbligatoriamente per la presentazione della manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di idonei per la designazione a Direttore generale di Finlombarda – Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia S.p.A.

Alla c.a. dr. Andrea Bizzozero
Direttore U.O. Organizzazione e personale Giunta,
Responsabile del procedimento
presidenza@pec.regione.lombardia.it

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____
domiciliato/a a _____ in Via _____
tel. _____
indirizzo PEC _____
e-mail _____

propone la propria manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di idonei alla nomina a Direttore generale di Finlombarda – Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia S.p.A.

Il/la candidato/a esonera l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità in caso di mancata ricezione, ritardo, disagio o malfunzionamento riferito ai suddetti recapiti e si impegna inoltre a comunicare prontamente per iscritto l'eventuale loro modifica.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

- 1) di possedere la cittadinanza italiana o i requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3 -bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- 2) il godimento dei diritti civili e politici;

3) di aver conseguito il seguente titolo di studio: _____

4) di possedere specifica esperienza ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze – D.M. 23/11/2020, n. 169 “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti” e precisamente:

(indicare sinteticamente, senza rinvio generico al CV, l'ambito e il periodo in cui sono stati maturati):

(specificare se è stata esercitata, per almeno cinque anni negli ultimi otto, attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo):

Nota bene: in caso di esperienza per almeno cinque anni, maturati negli ultimi otto anni, in attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, in base all'art. 10, comma 4, del DM 169/2020, l'organo competente ha facoltà di omettere la valutazione dei criteri di competenza di cui al successivo punto 5.

Art. 7, commi 4 e 5, DM 169/2020

4. L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

5) di soddisfare i criteri di competenza di cui all'art. 10 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze – D.M. 23/11/2020, n. 169 "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti", volti a comprovare l'idoneità ad assumere l'incarico attraverso la valutazione della conoscenza teorica - acquisita con gli studi e la formazione - e dell'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

SI

NO

Se si è barrato SI indicare sinteticamente, senza rinvio generico al CV, la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei 9 ambiti sottoelencati all'art. 10, comma 2, lettera a), del DM 169/2020 e il periodo in cui sono stati maturati:

Art. 10, commi 2 e 4 DM 169/2020

2. Il criterio è valutato dall'organo competente, che:

a) prende in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:

- 1) mercati finanziari;
- 2) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- 3) indirizzi e programmazione strategica;
- 4) assetti organizzativi e di governo societari;
- 5) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- 6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- 7) attività e prodotti bancari e finanziari;
- 8) informativa contabile e finanziaria;
- 9) tecnologia informatica;

b) analizza se la conoscenza teorica e l'esperienza pratica sub a) è idonea rispetto a:

- 1) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati;
- 2) le caratteristiche della banca e del gruppo bancario a cui essa eventualmente appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.

4. La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli 7, 8 e 9, quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto (*ossia per almeno cinque anni maturati negli ultimi otto anni, in attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo*).

6) di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze – D.M. 23/11/2020, n. 169 *“Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”*, non trovandosi in alcuna delle situazioni impeditive indicate dal citato art. 3.

Art. 3, DM 169/2020

Requisiti di onorabilità degli esponenti

1. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che:

- a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) sono stati condannati con sentenza definitiva:
 - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonchè per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza.

2. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

- a) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

b) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

4. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

7) con riferimento all'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze – D.M. 23/11/2020, n. 169 *"Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti"*, al fine di soddisfare i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali, l'insussistenza delle situazioni di cui al medesimo art. 4, comma 2, e precisamente:

Art. 4, DM 169/2020

Criteri di correttezza degli esponenti

1. In aggiunta ai requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 3, gli esponenti soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse.

2. Sono presi in considerazione a questi fini:

- a) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- b) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- d) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- e) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza;

- f) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- g) svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate;
- h) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- i) valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- l) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);
- m) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni previste dal comma 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

In caso di sussistenza di una o più delle situazioni di cui all'art. 4, comma 2, del DM 169/2020 specificare:

Nota bene: Il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nell'articolo 4 del DM 23 novembre 2020, n. 169 (Criteri di correttezza degli esponenti) non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DM 23 novembre 2020 n.169.

8) di non trovarsi in alcuna delle fattispecie configuranti cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

9) l'insussistenza di una situazione di conflitto di interessi, ossia che non si intrattiene con la società, gli azionisti e le controllate relazioni economiche tali da condizionarne l'autonomia;

10) di non essere collocato in quiescenza, con riferimento al divieto di conferire incarichi di cui all'art. 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii.;

11) l'insussistenza della situazione di cui all'art. 36 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011;

Art. 36, D.L. 201/2011

Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari

1. È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.

2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

In caso di sussistenza, specificare:

La/Il sottoscritta/o dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa, di cui all'allegato al Comunicato Regionale n. 51 del 06/05/2024, sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Ai fini della valutazione della idoneità da parte del Gruppo Tecnico dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, di possedere, in riferimento all'incarico da ricoprire:

- un diploma di laurea (v.o.) o della laurea magistrale o specialistica in discipline economico/finanziarie o attinenti a quelli del profilo professionale ricercato nonché in discipline che abbiano un indirizzo economico-finanziario o attinente al profilo professionale ricercato: _____

- i seguenti titoli di specializzazione professionale (iscrizione ad ordini/albi) e/o di formazione post lauream, di durata almeno annuale, negli ambiti attinenti a quelli del profilo professionale ricercato: _____

N.B. la mancata compilazione e/o valorizzazione dei campi relativi alla specifica esperienza maturata, comporteranno l'esclusione del candidato.

Allega, quale parte integrante all'istanza:

1. dettagliato *curriculum vitae* e professionale in formato europeo debitamente sottoscritto con firma digitale o autografa;
2. copia di un documento di identità valido SOLO in caso di CV sottoscritto con firma autografa;
3. eventuale certificazione della o delle imprese di provenienza attestante le dimensioni e complessità della stessa, comparabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Finlombarda S.p.A. ai sensi dell'art. 7, comma 4, DM 23 novembre 2020, n. 169.

Data _____

Firma
